

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA

(NRG 6739/2019; CC 8.10.2019)

TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA

DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (**C.F. BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (**C.F. CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38
FIRENZE- 50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “*corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.1);

- 2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*" (Doc.2);
- 3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);
- 4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);
- 5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.6);
- 6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);
- 7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sottocommissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.52)

**NONCHE' CON IL PRESENTE ULTERIORE ATTO DI MOTIVI
AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
CON RISERVA,**

10) del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.53);

11) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.54);

12) del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.55);

13) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata (Doc.56);

14) della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019 (Doc.57);

15) dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali (Doc.58);

16) dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.59);

17) dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.60);

18) di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia *in parte qua* ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente **INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

- 1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;
- 2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero *microchip*;
- 3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA OPERATO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA** delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della **CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER

***INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER
CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.***

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.

Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);

2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);

3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in

lingua) e i pareri *pro-veritate* prodotti che hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).

**9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16
DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E)
D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487.
ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-
CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.**

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v. Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle **autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti** (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) **e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.**

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della

Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella seduta plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) **È PRIVO DEI METADATI**, è stato creato con il codice fiscale della ricorrente, **NON CONTIENE LA TRACCIATURA** di tutte le operazioni compiute e risulta essere **UN PDF CORROTTO** e probabilmente manomesso così come accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E **privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.**

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il “*nome file*” attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e **non riporta alcuna operazione di rinomina nello ‘storico’ del file**, con conseguente violazione del principio dell’anonimato.

Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 **NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL'OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO**. In dispregio a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

I FILES CARICATI nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione n. 20 risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34).

Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso** e **concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto** ed **inviato** di volta in volta dalla webmail dell'Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l'ora della successiva convocazione nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE

***ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR
CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA
DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.***

Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di ***“doppia lettura con relativa valutazione”*** da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una ***scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova*** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.

Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1 del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre, da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI

***IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).***

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

**2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI
ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE**

con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate.

I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52) ed i provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

4. Con istanza di accesso del 9.8.2019 (Doc.61) l'Avv. Lombardi ha chiesto al IIS Lunardi di Brescia copia delle attestazioni di timbratura

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

delle presenze presso l'Istituto scolastico di Brescia tramite *badge* del Dirigente scolastico **Prof. Paolo Taddei** che risulta **membro della Sottocommissione n. 20** (in prima composizione) e presente alle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 presso l'Università di Genova, facoltà di Ingegneria Dipartimento DIBRIS (v. Docc.23-27).

Con PEC del 14.8.2019 (Doc.62) il DS Taddei ha rifiutato la consegna dei documenti richiesti ed ha affermato – a giustificazione del diniego – di **non avere avuto “alcun ruolo nella valutazione delle prove scritte dei candidati** *partecipanti alla procedura concorsuale assegnati alla Sottocommissione n. 20/Liguria avendo preso parte solamente ad alcune riunioni preliminari”*.

Il medesimo Ds ha precisato sempre nella veste di membro della Sottocommissione n. 20 che “*la **valutazione delle prove scritte** è stata infatti **affidati ad altri membri**”, pertanto “*la **mia partecipazione ai lavori della Sottocommissione n. 20** è risultata **del tutto inefficace ai fini della valutazione delle prove scritte**”*.*

Con successiva PEC del 16.8.2019 (Doc.63) l'Avv. Lombardi ha precisato che nei verbali allegati (v. Docc.23-27) risulta che lo stesso Taddei abbia proceduto, unitamente agli altri membri della Sottocommissione, prima alla “*discussione e decisioni relative alla procedura ed ai criteri di valutazione della prova scritta*” (v. verbale 6.2.2019 n. 1 Doc.23) e poi alla “*valutazione della prova scritta*

secondo i criteri deliberati” (v. verbali 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 Docc.24-27) invitandolo nuovamente ad effettuare la consegna degli atti e documenti già richiesti.

Con PEC del 8.9.2019 (Doc.64) il DS Taddei nell’indicata qualità di membro della Sottocommissione ha dichiarato che, contrariamente a quanto risultante dai verbali sottoscritti da tutti i membri della sottocommissione, **I COMMISSARI NON HANNO SVOLTO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** giacché **“in quelle riunioni sono stati unicamente impostati i lavori della Sottocommissione n. 20”**.

* * * * *

4.1. Le dichiarazioni rilasciate dal DS Taddei Paolo quale membro della Sottocommissione n. 20 con le PEC del 14.8.2019 e del 8.9.2019 (Docc.62 e 64) contrastano con tutta evidenza con quanto risulta *per tabulas* dichiarato e sottoscritto dalla stessa Sottocommissione con i verbali delle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) ovvero APPROVAZIONE dei criteri di valutazione della prova scritta e VALUTAZIONE delle prove scritte dei candidati secondo la procedura concordata.

Tali verbali – che si ricorda hanno natura di atto pubblico – sono per ciò stesso affetti da **falsità ideologica** per l’insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull’attività svolta dalla

commissione esaminatrice, con conseguente inattendibilità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale.

* * * * *

4.2. Non solo. *“La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggiavano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte”* (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641).

Pertanto, la **mancata effettiva e fattiva partecipazione** del DS Taddei Paolo ai lavori della sottocommissione esaminatrice n. 20 durante le sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) **viene a minare in radice il principio di unicità ed immutabilità della commissione esaminatrice quale collegio perfetto**, con conseguente invalidità delle attività svolte e illegittimità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale (v. (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

* * * * *

5. In data 1.8.2019 il MIUR ha pubblicato la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso e successivamente i provvedimenti di rettifica della graduatoria del 7.8.2019 (Docc.53-

57).

Si rende pertanto necessario impugnare con ulteriori motivi aggiunti tali provvedimenti **nella parte in cui non ricomprendono la ricorrente.**

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI GIA' PROPOSTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti già proposti giacché si tratta della 'graduatoria' generale dei vincitori del concorso e dei provvedimenti di rettifica della graduatoria.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale, con il primo ricorso per motivi aggiunti e con il secondo ricorso per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

2. Con i propri scritti difensionali l'odierna ricorrente **non ha**

formulato motivi di censura relativi ai profili di illegittimità per i quali il MIUR ha predisposto e depositato la memoria di costituzione nel presente procedimento.

Per l'esattezza, l'Avv. Lombardi non ha sollevato contestazione alcuna in ordine a: l'orario di inizio ("mancata contestualità") delle prove scritte nelle diversi sedi di esame, l'illegittimità del punteggio previsto per il superamento della prova scritta pari a 70/100 anziché 60/100, il malfunzionamento del sistema informatico (conferma e procedi, copia e incolla etc), la disparità di trattamento in merito alla consultazione dei testi di legge, il diverso livello di difficoltà dei quesiti in lingua straniera e/o la presenza nei quesiti della prova scritta di "*studi di caso*", i criteri di abbinamento delle prove alle commissioni esaminatrici, l'illegittimità del "*solo voto numerico*", delle commissioni esaminatrici, la teorica composizione e le norme comportamentali da seguire della commissione (ma bensì il modo in cui concretamente la sottocommissione n. 20 ha operato nella duplice composizione), la violazione del principio dell'anonimato per i motivi indicati dal MIUR (procedura CINECA) avendo la ricorrente contestato le modalità concrete e fattuali con cui risulta la Sottocommissione n. 20 ha operato. La disparità di trattamento tra candidati della Regione Sardegna e gli altri candidati è stata denunciata dalla odierna ricorrente **in termini completamente diversi** da quelli oggi prospettati dal MIUR giacché la ricorrente ha evidenziato il maggior tempo (oltre due mesi) di cui i

candidati della Regione Sardegna hanno fruito per lo studio, l'esame e la memorizzazione della griglia di valutazione della prova e delle fonti bibliografiche della prova in lingue, come già ampiamente dedotto.

Si ribadisce che in tema di ingiustificata disparità di trattamento la ricorrente ha eccepito e provato FATTI ULTERIORI E DIVERSI da quelli contestati dal MIUR (tempo maggiore di correzione; rivalutazione della prova per il punteggio conseguito nella prova in lingua etc).

Le deduzioni difensive del MIUR sono allora del tutto ultronee e irrilevanti in quanto RIFERITE AD ALTRI RICORSI.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano quantomeno “*meritevoli di approfondimento*”, tenuto conto in particolar modo dei pareri *pro-veritate* e delle perizie informatiche prodotti (Docc. 16, 17, 22, 29, 34).

Il tutto come risulta confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110;
CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

1. Quanto al *periculum*, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE** espresso dalla Sottocommissione esaminatrice n. 20 **per specifici profili di illegittimità** che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20** che ha corretto i compiti dell'Avv. Lombardi.

* * * * *

2. L'intera procedura concorsuale è ormai esaurita **ed i vincitori di concorso hanno preso servizio nelle sedi assegnate sin dal 1 settembre 2019.**

Infatti il MIUR ha pubblicato in data 17.7.2019 l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli dei singoli candidati (v. Docc.51-52) ed in data 1.8.2019 la graduatoria generale dei vincitori del concorso (Docc.53-54), approvata ed in seguito rettificata, con conseguente assegnazione dei ruoli regionali, anche a seguito delle rinunce pervenute (Docc.55-60) e con successive assegnazioni delle sedi vacanti e/o disponibili e delle

reggenze ed immissione in ruolo dei vincitori di concorso che hanno, poi, stipulato il relativo contratto individuale di lavoro.

Non è dato quindi ravvisare come ancora attuale l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale richiamato dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3514/2019 che ha impedito la concessione dei provvedimenti cautelari richiesti.

Nel bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto **non sussiste più quello ritenuto preminente dal Consiglio di Stato e diretto alla conclusione della prova orale.**

* * * * *

3. A favore dei ricorrenti, e nel bilanciamento degli interessi in conflitto, la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ha ritenuto **SUSSISTENTE un DANNO NON RIPARABILE derivante dalla esclusione dei RICORRENTI candidati alle prove** ed ha precisato che di converso dalla loro ammissione con riserva non deriva in concreto un pregiudizio per l'amministrazione (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n.

2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

4. A fronte della conclusione della procedura concorsuale e nelle more del processo le *esigenze* della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate **MEDIANTE L'INDIZIONE DI UNA SESSIONE SUPPLETIVA DELLA PROVA ORALE E L'AMMISSIONE ALLA STESSA CON RISERVA** come è già avvenuto dopo la conclusione della prova scritta del concorso (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

5. Può essere opportuno ribadire che l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale in vista dell'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1.9.2019 **risulta oggi pienamente salvaguardato e soddisfatto** dai contratti di lavoro individuali già stipulati con i neo dirigenti vincitori di concorso.

A fronte della conclusione della procedura concorsuale e della presa di servizio dei neo dirigenti assunti – tra l'altro - senza l'apposizione di alcuna condizione risolutiva, **NON SUSSISTE (PIÙ) ALCUN INTERESSE CONTRAPPOSTO DEL MIUR** idoneo a sacrificare

quello del privato e tale ad impedire l'ammissione della ricorrente (con riserva) alla prova orale e in caso di superamento della prova l'inserimento a pettine nella graduatoria dei vincitori del concorso.

* * * * *

6. Si evidenzia che **in forza di provvedimenti cautelari interinali** del TAR e/o del Consiglio di Stato **ben oltre 700 candidati HANNO GIÀ AVUTO la possibilità di accedere alle prove scritte e/o orali**, anche dopo la conclusione delle relative prove svolte dagli altri candidati.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare, sospendere** i provvedimenti impugnati *IN PARTE QUA* e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) **nel merito**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** *IN PARTE QUA* i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia

riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

53) Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

54) Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

55) Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

56) Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata;

57) Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019;

58) Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali;

59) Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

60) Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio

61) Istanza di accesso Avv. Lombardi del 9.8.2019

62) PEC DS Taddei del 14.8.2019

63) PEC Avv. Lombardi del 16.8.2019

64) PEC DS Taddei del 8.9.2019

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 18 settembre 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

I sottoscritti Avv. Maurizio Bufalini e Avv. Maurizio Cecconi in qualità di difensori di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato a margine del ricorso

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale e quindi nella graduatoria finale del

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio;

- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati attualmente inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi.

CHIEDONO

l'autorizzazione alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 18 settembre 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Maurizio Cecconi che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 18 settembre 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi